



Comune di Caraglio



Comune di Vignolo

ORGANO TECNICO

di cui agli artt. 23 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e 3 bis della L.R. 05/12/1977 n. 56
gestito in forma associata

Prot. n. 5246

Caraglio, li 18 aprile 2019

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vignolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VERBALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 10,00 si è riunito l'Organo Tecnico dei Comuni di Caraglio e Vignolo, istituito con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Caraglio n. 216 del 18.12.2017, composto da:

- arch. Graziano VIALE - responsabile del procedimento di valutazione;
- geom. Francesca MEINERO - istruttore tecnico.

Premesso che:

- l'intero territorio comunale di Vignolo è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;
- successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica tredici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977). Tra le numerose varianti parziali, approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art. 34 della L.R. 3/2013) l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n. 12 in data 27/03/2018;
- il Comune di Vignolo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.07.2018, ha rilevato la necessità di elaborare una nuova variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. n. 56/1977 per poter soddisfare una richiesta di interesse pubblico pervenuta da soggetti privati;
- l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di L.R.;
- la suddetta proposta di variante non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 LR 56/1977;

- per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 l'Arch. GOTTA Cinzia di Bra, affidataria con raggruppamento temporaneo di professionisti dell'incarico professionale, ha redatto il documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;

Rilevato che:

- il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931, come modificata ed integrata con DGR 29/02/2016 n. 25-2977, stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 11.12.2014 il Comune di Caraglio ha istituito l'organo tecnico in materia di VAS;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 18.12.2017 il Comune di Caraglio ha individuato l'ufficio deposito e l'organo tecnico per adempimenti in materia VIA e VAS in forma associata tra i Comuni di Caraglio e di Vignolo;
- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" ha previsto procedimenti integrati con adempimenti VAS per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (sue);
- le succitate disposizioni per l'integrazione delle procedure di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dettate dalla Regione Piemonte con la precitata DGR 29/02/2016 n. 25-2977, prevedono per le varianti parziali al PRGC (allegato 1 paragrafo j.1 e j.2) due schemi procedurali di fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, "in maniera contestuale" (integrando, a fini di semplificazione e riduzione dei tempi, tale procedura con quella di adozione preliminare della variante) od "in sequenza" (distinguendo e differenziando nei tempi le due procedure);
- la tipologia di variante proposta, per ragioni di merito dovute alla scarsa rilevanza delle modifiche in materia ambientale, consente di adottare nella fattispecie la predetta procedura più semplice e breve cosiddetta "in maniera contestuale", con la quale la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla proposta di variante in questione ed alla sua presa d'atto si provvede contestualmente alla adozione della variante stessa, ai fini dell'avvio della predetta procedura di verifica e dell'invio dei relativi elaborati agli enti competenti;

Dato atto che, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, la presente Variante Parziale è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, confermando che gli effetti prodotti:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, e le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di sua approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il settanta per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Considerato che la proposta di variante interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale di completamento e di sostituzione "R3.1" in località Ruà Valoria, riguardando nello specifico:

- un modesto ampliamento alla perimetrazione urbanistica dell'area residenziale di completamento e di sostituzione "R3.1" ed una corrispondente riduzione dell'area "I1" - Aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale, ferma restando la classificazione prevista attualmente dal Piano Regolatore in materia di pericolosità geologica;
- a livello normativo la modifica all'art.18 - Area residenziale di completamento e di sostituzione - delle norme di PRGC, riguardante le modalità di ricostruzione della volumetria dell'edificio esistente e l'aggiornamento delle Tabelle di zona concernenti le predette aree sia a livello di superficie territoriale che di prescrizioni di intervento;

Rilevato che gli obiettivi, le aree e la normativa in variante meglio risultano dagli elaborati di variante ed in particolare dalla Relazione illustrativa del progetto preliminare, nonché dalla tavola grafica di variante depositata agli atti dell'Ufficio tecnico comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "VARIANTE PARZIALE N. 14 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 CC. 5 E 7 L.R. 56/1977. ADOZIONE E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA VAS.";

Considerato che il predetto Documento tecnico di verifica è stato inoltrato con nota Protocollo n. 460 in data 24.01.2019, ai soggetti competenti in materia ambientale, come di seguito individuati, ai fini dell'ottenimento del parere ambientale di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- Provincia di Cuneo - Settore Tutela Ambiente;
- ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- ASL CN 1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica;

Considerato che gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, hanno fatto pervenire i propri contributi, ed in particolare:

- parere Protocollo n. 22218 del 21.02.2019 espresso dall'ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuto al Comune di Vignolo a mezzo PEC Protocollo n. 989 del 22.02.2019;
- determina dirigenziale n. 393/2019 del 05.03.2019 del Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione della Provincia di Cuneo, trasmessa con nota Protocollo n. 15379 del 05.03.2019, pervenuta al Comune di Vignolo a mezzo PEC Protocollo n. 1245 del 06.03.2019;
- parere Protocollo n. 28414 del 28.03.2019 espresso dall'ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo, pervenuto al Comune di Vignolo a mezzo PEC Protocollo n. 1741 del 29.03.2019;

Dato altresì atto che:

- gli elaborati di variante, comprensivi del Documento tecnico di valutazione, sono stati altresì messi a disposizione per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico e sul sito web istituzionale del Comune di Vignolo, al fine di consentirne la visione pubblica e l'eventuale produzione di osservazioni;
- entro il termine di 30 giorni, è pervenuta al Protocollo n. 1174 in data 02.03.2019 n. 1 osservazione da parte dei soggetti privati proponenti la variante; in particolare i soggetti privati richiedono la possibilità di ampliamento della perimetrazione dell'area R3.1-VP14 nella porzione a nord;

L'Organo Tecnico dà lettura ed analizza i pareri pervenuti dai suddetti Enti coinvolti nel procedimento che, in sintesi, esprimono le seguenti conclusioni/considerazioni:

- **Parere ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica:**
"... si ritiene, per quanto di competenza, che la variante proposta possa prescindere dalla procedura di V.A.S. non essendo tale da determinare la sussistenza di particolari problematiche igienico-sanitarie.", senza porre prescrizioni.
- **Determina Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio:**
"DETERMINA... di richiamare i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica" sulla base e del rispetto degli esiti istruttori dei settori interessati, contenuti nella determinazione.
- **Parere ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo (pervenuto oltre i termini del procedimento):**
"... di esprimersi in merito alla non assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale 14, stante dimensione contenuta degli interventi previsti e la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti", con il recepimento altresì delle considerazioni ambientali e di carattere mitigativo affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

Alla luce dei contenuti dei sopra elencati pareri, l'Organo Tecnico prende atto che i contributi degli Enti coinvolti (ed in particolare ARPA e Provincia), ancorché giungano alla conclusione che nel procedimento si possa prescindere dalla procedura di VAS, contengono alcune considerazioni di cui tenere conto nella stesura della Variante Parziale al P.R.G.C. in argomento e nelle successive fasi progettuali ed esecutive.

Pertanto si riportano di seguito e si analizzano le richieste di approfondimento necessarie ai fini dell'esclusione dalla fase di VAS:

• **Determinazione Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione della Provincia di Cuneo:**

La Provincia di Cuneo con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è espressa sia in merito all'art 17 c. 5 della L.R. 56/77 che in merito all'assoggettabilità alla VAS, tenendo conto dei contributi specifici del Settore Tutela del Territorio - Ufficio Pianificazione, del Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo, dell'Ufficio Controllo Emissioni Energia e del Settore Risorse del Territorio - Ufficio Acque.

Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione: ritiene che la modifica proposta parrebbe non soddisfare pienamente i disposti di cui all'art. 17, comma 5, lett. h) della L.R. 56/77, relativamente la modifica all'ambito I1 "Aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale", richiedendo al Comune di verificare, presso il competente Settore Regionale, l'effettiva efficacia del vincolo in relazione allo stralcio proposto.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo: non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto che le modifiche proposte non interessano strade di competenza provinciale.

Ufficio Controllo Emissioni Energia: non presenta osservazioni in merito e ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque: ritiene che la variante non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, puntualizzando che dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n. 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Richiede inoltre che le seguenti condizioni/indicazioni, siano inserite nel presente provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R.29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un

differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

• **Parere ARPA Piemonte:**

Nel parere ARPA vengono condivise le considerazioni ambientali e di carattere mitigativo affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, prescrivendone l'inserimento all'interno delle Norme di Attuazione del PRGC. A tal proposito si precisa che esse sono già tutte ricomprese nell'articolato delle NTA della proposta di variante parziale n. 14 al PRGC vigente (art. 18 c.13).

Nel parere vengono altresì citati i seguenti riferimenti normativi in ambito ambientale, che dovranno essere verificati e rispettati in sede di esecuzione dei lavori:

- Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, in materia di gestione/smaltimento dei rifiuti da demolizione;
- D.G.R. 04.08.2009 n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
- D.G.R. 04.08.2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
- D.G.R. 04.08.2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria;
- D.P.R. n. 120/2017 (ex artt. 21 e 24), in materia di gestione/smaltimento terre e rocce da scavo.

Considerato che i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiono sussistere criticità ambientali di rilievo, seppure i pareri espressi dai medesimi contengano osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere valutati ed in parte recepiti nelle Norme di Attuazione del Piano;

L'Organo Tecnico, in merito all'osservazione prodotta dai soggetti privati proponenti sopra citata, precisa quanto segue:

la traslazione del confine nord dell'area residenziale R3.1, nella misura non superiore ai 5 ml dalla facciata del fabbricato esistente, viene ritenuta priva di incidenza nell'assetto delle valutazioni ambientali oggetto del presente verbale, in quanto l'entità dell'ampliamento è minimo e riguarda un contesto omogeneo a quello già oggetto di variante.

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, fermo resta che la variante proposta dovrà essere oggetto di duplice approfondimento riguardante:

- la fattibilità geologica da verificarsi a seguito apposita perizia a firma di tecnico abilitato;
- l'assenza di incidenza e incompatibilità con le vigenti norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).


L'Organo Tecnico, ribadendo che la proposta non abbia incidenza sull'esito della presente valutazione ambientale, consiglia comunque di valutare la possibilità di compensare, a parità di superficie, l'estensione dell'area R3.1.

L'Organo Tecnico comunale, successivamente all'analisi dei pareri degli Enti coinvolti (allegati quale parte integrante al presente verbale), in funzione delle considerazioni in essi espresse e delle valutazioni, approfondimenti e riscontri sopra puntualmente esposti, dispone di non assoggettare alla procedura di VAS ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la proposta di Variante Parziale n. 14 del P.R.G.C. vigente del Comune di Vignolo, condividendo così i pareri degli Enti interpellati circa la non assoggettabilità alla VAS.


In merito all'osservazione dell'Ufficio Pianificazione della Provincia di Cuneo, contenuta nella sopraccitata determina dirigenziale n. 393/2019 del 05.03.2019 e riguardante le condizioni di classificazione come parziale della variante in argomento, si rimette al Comune di Vignolo la competenza di effettuare le verifiche puntualmente descritte.

Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Arch. Graziano VIALE



Geom. Francesca MEINERO





Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslcn1.it

Cuneo, 21/02/2019

Al Responsabile
Servizio Tecnico
del Comune di
VIGNOLO

Oggetto: Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. del Comune di Vignolo ai sensi dell'art. 17 – commi 5 e 7 – della L.R. 56/77 e s.m. - Verifica preventiva assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica - Trasmissione parere ambientale.

Con riferimento all'istanza in oggetto, inviata da Codesto Comune con nota prot. n. 460 del 24 gennaio 2019, pervenuta in data 24/01/2019, prot. ASL n. 9810, si ritiene, per quanto di competenza, che la variante proposta possa prescindere dalla procedura di V.A.S. non essendo tale da determinare la sussistenza di particolari problematiche igienico-sanitarie.

Per eventuali informazioni, referente istruttoria: Simonetta Bassi (Sede di Cuneo - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - C.so Francia n. 10 - Tel. 0171 450 158).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Il Direttore
Dr. Domenico MONTÙ

*Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite
P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*



2019/07.05.01/000009
DIRA61000 - 2019/45

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE**

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI VIGNOLO: VARIANTE PARZIALE N. 14 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 52 DEL 28.12.2018 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di VIGNOLO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 14 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 52 in data 28.12.2018 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

A.14 – Relazione illustrativa

B.14 - Norme Tecniche di Attuazione (Art. 18) con Schede normative delle aree (R3.1 e I1)

C.14 - Verifica di assoggettabilità alla VAS

D14 - Estratti Tavole (scala 1:5000)

La Variante in argomento è relativa alla modifica di un'area di tipo R3.1, residenziale di completamento e di sostituzione, volta a rendere possibile l'adeguamento del fabbricato esistente nei limiti ammessi dal PRG, con un modesto prolungamento del corpo di fabbrica. Le aree interessate dalla trasformazione di classificazione della variante sono le limitrofe aree I1 "aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico ed interesse storico ambientale" di cui all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Ufficio Pianificazione

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe IV (Quarta) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, pur tenendo conto delle verifiche effettuate dal Comune, si osserva che la ripermimetrazione dell'area R3.1 comporta la modifica all'ambito I1, individuato all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le aree collinari da salvaguardare per il pregio paesaggistico, naturalistico e di interesse storico ambientale, sono state individuate in sede di predisposizione dello strumento urbanistico comunale ed anche se non sono riferite a specifica normativa di rilievo sovraordinato, sono da ritenersi aree soggette a vincolo specifico, pertanto la modifica proposta parrebbe non soddisfare pienamente i disposti dell'art.17, comma 5, lettera h), della L.R. 56/77 e s.m.i..

A tal fine si richiede al Comune di verificare, presso il competente Settore Regionale, l'effettiva efficacia del vincolo in relazione allo stralcio proposto.

Alla luce di quanto sopraesposto, si suggerisce al Comune di attuare le opportune verifiche per la compatibilità della variante e se necessario, di individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto, concordandone le modalità di attuazione con il competente Settore Copianificazione area sud-ovest della Regione Piemonte.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito in quanto la modifica della perimetrazione per l'adeguamento funzionale non è di competenza del Settore.

Nel contempo puntualizza che la Strada Provinciale 304 non è prospiciente l'intervento.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 07.03.2019, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 21.01.2019, prot. n. 3887;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Dato Atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 6/05/2016;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto n. 15 del 31/01/2018 del Presidente della Provincia con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge 7/4/2014, n. 56;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 14" al PRGC del Comune di VIGNOLO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- **di dare atto che** per il rispetto delle condizioni di classificazione come parziale della variante cui alla lettera h), del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., si ritengono necessarie le verifiche puntualmente descritte dall'Ufficio Pianificazione;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di VIGNOLO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Dr. Alessandro Riso

Prot. n. 28414 del 28/03/2019

DoQui: CN004243/ARPA – B2.04 – Comune di Vignolo – H10_2019_00608/ARPA – B2.04 – Variante Parziale 14

trasmessa esclusivamente via PEC a:

comune.vignolo.cn@legalmail.it

Comune di Vignolo
Via Roma, n.6
12010 Vignolo (CN)

Rif. Vs. prot. n. 460/2019
prot. Arpa n. 6734/2019

OGGETTO: Variante Parziale 14 - Comune di Vignolo

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione che segue.

Per quanto dichiarato, la Variante Parziale prevede una parziale modifica della zona R3.1 al fine di consentire la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio esistente. La superficie complessiva dell'area oggetto di modifica è di 1300 mq di cui 445 mq in zona R3.1 e 855 mq in zona I1.

Verificato che si tratta di un ampliamento di un edificio esistente e che le NTA consentono per situazioni del genere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo ed ampliamenti residenziali massimi del 20% per miglioramenti igienico-sanitari dell'abitazione, l'analisi puntuale del "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità" e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla non assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale 14, stante dimensione contenuta degli interventi previsti e la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti.

Le considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS sono condivisibili e se non ancora inserite, dovranno essere integrate nelle Nda di PRGC.

Qualora fossero previste operazioni volte alla demolizione di edifici esistenti o di parte di questi, si raccomanda di verificare preventivamente la presenza di sostanze pericolose (es. amianto) ed il loro corretto smaltimento/gestione secondo la normativa vigente, nonché di gestire i materiali con qualifica di rifiuto secondo la Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.

Si indica inoltre che:

- la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 è stata aggiornata con la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174;

- l'art. 42 della l.r. 3/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" ha abrogato la l.r. 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", della quale, fino alla pubblicazione di nuovi provvedimenti da parte della Giunta Regionale, restano tuttavia in vigore i seguenti regolamenti attuativi:
- D.G.R. 04.08.2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
 - D.G.R. 04.08.2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
 - D.G.R. 04.08.2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

Si sottolinea che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017¹ (ex art. 21 e 24).

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE
di PRODUZIONE
Dott. Ivo RICCARDI**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 28/03/2019 15:06:57

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
m.procopio@arpa.piemonte.it

¹ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)

Prot. 1174
del 02.03.2019

Secondina Parola - Gianluca Serale - Giulia Serale - Luca Gallo
Via Pavia, 43 - 12010 Vignolo (CN)

Egr.
Sig. Danilo Bernardi
Sindaco del Comune di Vignolo
comune.vignolo.cn@legalmail.it

Oggetto: osservazione alla Variante Parziale n. 14 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

I sottoscritti

- **Gianluca SERALE**, nato a Vignolo (CN) il 22.09.1956, c.f. SRL GLC 56P22 L8888B;
 - **Secondina PAROLA**, nata a Cuneo il 03.12.1956, c.f. PRL SND 56T43 D205A;
 - **Giulia SERALE**, nata a Cuneo il 21.02.1989, c.f. SRL GLI 89B61 D205C;
- residenti in Vignolo (CN), Via Pavia n. 43,
- **Luca GALLO**, nato a Cuneo il 27.10.1989, c.f. GLL LCU 89R27 D205M, residente in Vignolo (CN), Via Vecchia di Cuneo n. 16;
- in qualità di proprietari del fabbricato di civile abitazione sito in Vignolo (CN), Via Pavia, censito a catasto al Fg. 1 part. n. 529 / 1764 e dei limitrofi terreni di pertinenza censiti a catasto al Fg. 1 part. 1753 / 1754 / 1755 / 1756 / 1757 / 1758 / 1759;

IN RIFERIMENTO

- alla propria precedente richiesta di modifica della perimetrazione dell'area di P.R.G. mediante l'estensione della Zona R3 e riduzione della zona II al fine di poter consentire il miglioramento funzionale del proprio edificio censito a catasto al Fg. 1 part. n. 529 / 1764;
- alla Variante Parziale n. 14 al vigente P.R.G.C. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 28.12.2018;
- all'avviso del 18.01.2019 di pubblicazione e deposito della Variante di cui sopra, che prevede la possibilità per chiunque abbia interesse di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C., nel periodo fra il 15 febbraio 2019 ed il 02 marzo 2019;

CONSIDERATO

- che la proposta di Variante adottata, come riportato nella Relazione illustrativa del Progetto Preliminare, di fatto riconosce con maggior precisione il limite delle aree R3.1 ritagliato a suo tempo in modo non del tutto corretto rispetto alla situazione effettiva dell'insediamento;
- che dagli elaborati grafici pubblicati parrebbe che il limite nord della nuova perimetrazione del comparto R3.1-VP14 sia attestato sul confine tra le attuali aree di classe II e IIIa di pericolosità geomorfologica;
- che la Variante, estendendo l'Area residenziale di completamento e di sostituzione R3.1 ad ovest del fabbricato di proprietà, permette altresì in quella zona l'ampliamento del fabbricato stesso e la realizzazione di strutture accessorie quali autorimesse e tettoie a servizio dell'abitazione;

- che all'interno di un prossimo intervento di riqualificazione del proprio fabbricato di cui sopra si intenderebbe realizzare uno spazio uso autorimessa a servizio dell'abitazione;
- che la realizzazione di un'autorimessa sul lato ovest, ancorché interrata, sarebbe visibile dalla viabilità pubblica, di notevole impatto paesaggistico e comporterebbe importanti interventi di movimentazione terra, nonché di costruzione di muri di contenimento;
- che per addivenire ad un intervento armonioso con il contesto paesaggistico del sito sarebbe invece preferibile una soluzione meno impattante quale la realizzazione di una tettoia sul lato nord, non visibile dalla viabilità pubblica sottostante;

per questi motivi

CHIEDONO


di poter traslare il confine nord dell'area R3.1-VP14 attestandolo ad una distanza di metri 5,00 dal filo di facciata del fabbricato censito a catasto al Fg. 1 part. n. 529 / 1764, così da permettere la realizzazione di una tettoia addossata ed a servizio dell'unità abitativa, armoniosamente inserita nel contesto.

A supporto di tale richiesta è in corso di predisposizione una relazione geologica a cura del geologo dott. Marco Villa, che verrà trasmessa a codesta Amministrazione quanto prima, stante la ristrettezza dei termini previsti dalla L.R. 56/77 per la presentazione di osservazioni e proposte.

Confidando in un favorevole accoglimento della richiesta porgono distinti saluti.

Vignolo, 01 marzo 2019

Secondina Parola



Gianluca Serale




Giulia Serale



Luca Gallo



 **PROPRIETA' SERALE-PAROLA**



N=400


E-200

8-Jan-2019 12:4:35
Prat. n. 1147061/2019
Scala originale: 1:2000
Dimensione cartice: 354.000 x 376.000 metri
Comune: VICINOLO
Foglio:

1 Particella: 1764


Variante adottata

PRG VARIANTE N.14 -Tavola n. 3.13 Azzonamento del Territorio scala 1:5000



Osservazione

PRG VARIANTE N.14 -Tavola n. 3.13 Azzonamento del Territorio scala 1:5000



**LIMITE NORD DEL COMPARTO R3.1-VP104
DA TRASLARE A 5 METRI DAL FILO DI
FACCIATA DEL FABBRICATO CENSITO
A CATASTO AL FG. 1 PART. 529 E 1764**